

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Provincia di Udine

***REGOLAMENTO MERCATO
SETTIMANALE E DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE***

Deliberaz. n. 32 del 26.5.2000 e
modifiche con delib. 17/2011

CAPO I PRINCIPI

Art 1

NORME DI LEGGE, REGOLAMENTI, ORDINANZE

Nel Comune di San Giorgio di Nogaro l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed il funzionamento del mercato settimanale su suolo pubblico sono disciplinati dalle norme di legge vigenti e per quanto da esse non previsto dal presente regolamento e dai provvedimenti del Sindaco.

CAPO II MERCATO SETTIMANALE

Art 2

GIORNATA DI MERCATO

Il mercato settimanale si svolge ne giorno di sabato nell'area appositamente destinata.

In caso di concomitanza della giornata di mercato con una festività, questo potrà aver luogo nel giorno precedente o successivo secondo quanto stabilito dal Sindaco.

Art 3

AREA DEL MERCATO

Il mercato settimanale si svolge nell'area individuata nell'allegata planimetria.

Dalla planimetria risultano il numero dei posteggi, la loro ubicazione, l'ampiezza degli stessi e le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti.

Qualora, in occasione di manifestazioni organizzate e/o programmate dal Comune l'area sopra individuata, risultasse indisponibile, il Responsabile del Servizio, in accordo con i rappresentanti di categoria, individua altra area idonea, destinando gli stalli nell'ordine secondo i seguenti criteri:

- 1) dimensioni delle strutture
- 2) data dell'originaria autorizzazione alla vendita su area pubblica
- 3) anzianità di presenza nel mercato.

In caso di ulteriore parità di condizioni, si procede all'assegnazione con sorteggio.

L'area del mercato viene opportunamente frazionata a delimitazione dei posteggi da occupare lasciando adeguati spazi per il flusso pedonale e per lo scorrimento dei mezzi di pronto intervento.

Art 4

ORARI

L'orario di svolgimento del mercato viene stabilito dal Sindaco, nel rispetto dei seguenti criteri:

- apertura non prima delle ore 7.00
- chiusura non oltre le ore 14.00

In caso di particolari occasioni, sentiti gli operatori del commercio su area pubblica, è possibile stabilire orari diversi.

Le operazioni di approntamento dei banchi sono consentite un'ora prima dell'apertura. Le operazioni di sgombero potranno protrarsi fino ad un'ora dopo la chiusura.

Art 5

CONCESSIONE DEI POSTEGGI

La concessione dei posteggi è rilasciata dal Sindaco, previa domanda dell'interessato, la quale dovrà contenere:

- generalità del richiedente
- estremi dell'autorizzazione amministrativa che abilita al commercio su aree pubbliche
- indicazione delle merci da porre in vendita
- lunghezza, profondità del banco di vendita, dimensioni dell'eventuale copertura del veicolo

I produttori agricoli devono inoltre dichiarare nella domanda:

- di possedere la qualifica di imprenditore agricolo
- l'ubicazione e l'estensione del fondo
- il tipo di coltura o di allevamento esercitato

Art 6

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'assegnazione dei posteggi disponibili su mercato è effettuata dal sindaco sulla base di un'apposita graduatoria, **avente decorrenza 1 gennaio 2000**, tenendo conto del seguente ordine di preferenza:

- 1. trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato**
2. maggior numero di presenze in qualità di precario, computando le presenze dell'anno in corso e di quello precedente
3. anzianità commerciale del richiedente derivante dalla data di rilascio del titolo autorizzativo al commercio su aree pubbliche
4. a parità di condizioni si procede al sorteggio

Il sorteggio dovrà avvenire presso l'Ufficio di polizia comunale. Le operazioni saranno svolte da un ufficiale o sottufficiale di polizia comunale, coadiuvato da un agente. Al sorteggio dovranno essere invitati tutti gli interessati.

Nel caso di rinuncia al posto assegnato, l'operatore viene iscritto nell'ultimo posto della graduatoria.

Non potrà essere concesso più di un posteggio per operatore.

Art 7

REVOCA DELLA CONCESSIONE

I casi di revoca della concessione sono quelli previsti dalla legge regionale n.14/99

Art 8

TRASMISSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio è trasferibile con la cessione dell'azienda.

Art 9

DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Ai titolari delle concessioni di posteggio ed ai precari è fatto obbligo:

1. di occupare il suolo pubblico entro e non oltre il limite di spazio loro assegnato ed in maniera da non costituire impedimento all'accesso a casa private, negozi, edifici di qualsiasi specie sia privati che pubblici
2. nell'uso di banchi con tende od ombrelloni, di adoperare coperture decorose, collocate in modo che siano elevate di almeno mt 2,20 dal suolo; esporre le merci ad un'altezza minima dal suolo non inferiore a cm 50. In deroga è consentita l'esposizione a terra delle seguenti merci: calzature, casalinghi, articoli per la casa e detersivi, arredamento e ferramenta, articoli sportivi, da spiaggia, da campeggio e da giardinaggio, fiori, piante, macchinari e similari.
3. gli operatori devono agevolare in ogni modo il transito di eventuali mezzi di

soccorso nell'area del mercato, la quale sarà chiusa al traffico ordinario negli orari previsti dal presente regolamento

4. di esibire su richiesta degli organi di vigilanza il permesso di posteggio, l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, la ricevuta del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e se prescritto il libretto sanitario
5. di non rifiutare la vendita della quantità e qualità della merce esposta al pubblico
6. di tenere ben esposti e visibili i cartellini indicatori dei prezzi e dei generi alimentari
7. di mantenere le specie ittiche in contenitori puliti e cosparsi di sufficiente ghiaccio
8. di mantenere pulito, ordinato e decoroso il posteggio occupato, evitando di gettare al suolo rifiuti o residui di scarto
9. sgomberare l'area di mercato entro il tempo stabilito

E' fatto altresì divieto:

1. di attirare i compratori con grida e schiamazzi o di importunare il pubblico con insistenti offerte di merci e servizi
2. di far uso di altoparlanti e di altri apparecchi di amplificazione o diffusione di suoni
3. di svolgere attività di battitore
4. di tenere materiale origine di cattivi odori e nocive esalazioni
5. tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi o infiammabili
6. svolgere giochi in cui la fortuna e l'azzardo siano determinanti per la vendita di giochi simili
7. usare autoveicoli, carri, animali, ceste e simili in modo che impediscano la libera circolazione
8. compiere azioni che creino turbativa al regolare svolgimento del mercato
9. fare uso di diffusori sonori o apparecchi per l'amplificazione dei suoni. I venditori di dischi, musicassette, radio ecc possono, tenendo il volume entro i limiti di moderazione tale da non creare disturbo alle attività limitrofe, fare uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni
10. accendere fuochi di qualsiasi tipo

Art 10

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON OCCUPATI

Qualora, trascorsa un'ora e mezza dall'orario di inizio del mercato, risultassero posteggi liberi, per assenza dei concessionari, i posti verranno assegnati ai precari e fra questi a chi al il maggior numero di presenza al mercato, computando le presenze dell'anno in corso e di quello precedente.

A parità di presenze si procede al sorteggio

Non si procede all'assegnazione del posteggio qualora il titolare dello stesso in tempo utile comunichi all'Ufficio Polizia Comunale il suo arrivo oltre l'orario stabilito. Il ritardo deve essere causato da forza maggiore

Art 11

COMMERCIO DI ANIMALI VIVI

Il commercio di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue.

Art 12

REGISTRO DELLE PRESENZE

E' istituito apposito registro nel quale sono iscritti gli operatori commerciali su aree pubbliche frequentatori del mercato settimanale, in qualità di titolari di concessione ovvero di precari

CAPO III COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE

Art 13

DIVIETI LIMITAZIONI ED ORARI

Il commercio itinerante su aree pubbliche può essere svolto esclusivamente nelle aree consentite.

CAPO IV SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art 14

SANZIONI

Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art.81 L.R. 29/2005 e ss.mm.

Art 15

MISURA DELLE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N 29/2005

Le sanzioni previste dalla legge regionale n. 29/2005, ai sensi dell'art.81 comma 4 della citata legge regionale, sono ridotte del 50%.

Art 16

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.